



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement
Vicolo Benevello, 3/A - 10124 Torino
Tel. 011- 6704933

Decreto Rettorale. n. del**

(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)*

Tit. cl.

Oggetto: Regolamento Unico d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e n. 829/bis del 28/09/2001 e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento di Ateneo sul Tutorato emanato con Decreto Rettorale n. 875 del 18 marzo 2016;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 – “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in particolare l’art. 18;

Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 – “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement
Vicolo Benevello, 3/A - 10124 Torino
Tel. 011- 6704933

Riconosciuta l'importanza del valore formativo del tirocinio curriculare nella carriera universitaria di studenti e studentesse;

Considerata la necessità di definire delle linee guida generali riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini curricolari promossi dall'Università degli Studi di Torino;

Vista la delibera n. 9/2020/V/4 del 29 settembre 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento Unico d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 30 settembre 2020;

Vista la delibera n. 1/2020/III/1 del 13 ottobre 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento Unico d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari

DECRETA

di emanare il Regolamento Unico d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari attivati dall'Università degli Studi di Torino come di seguito riportato.

Il Rettore (*)
Prof. Stefano Geuna

Visto:
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (*)
Dott. Massimo Bruno

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO UNICO D'ATENEО PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI

Art. 1 - Finalità e ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni generali per l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini curriculari promossi dall'Università degli studi di Torino nel rispetto delle leggi statali in materia di occupazione, politiche sociali, autonomia e ordinamento universitario, delle leggi regionali e delle Province autonome in materia di tirocini, dello Statuto di Ateneo, nonché di normative ministeriali relative a specifiche professioni e secondo Linee Guida nazionali o Programmi internazionali in materia di tirocini.
2. Il presente regolamento si applica ai tirocini curriculari attivati dall'Università degli studi di Torino, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, salvo i casi di tirocini disciplinati da specifiche normative per i quali si applicano solo le parti compatibili.
3. Le strutture di Ateneo possono adottare propri regolamenti o linee guida - se necessario - nel rispetto delle disposizioni generali del presente regolamento.

Art. 2 - Parti coinvolte

1. *Soggetto promotore*: Università degli Studi di Torino, il soggetto che, promuovendo l'esperienza di tirocinio, ne verifica la qualità e la regolarità
2. *Soggetto ospitante*: datore di lavoro, pubblico o privato, presso il quale si svolge il tirocinio
3. *Tutor soggetto promotore* (tutor accademico): docente dell'Università degli Studi di Torino che assume la funzione di responsabile didattico e organizzativo del tirocinio
4. *Tutor soggetto ospitante* (tutor aziendale): lavoratore del soggetto ospitante con competenze professionali adeguate e coerenti rispetto al progetto formativo con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro
5. *Tirocinante*: studente regolarmente iscritto a un Corso di Studi dell'Università degli Studi di Torino che sta svolgendo un periodo di tirocinio curriculare

Art. 3 - Condizioni e modalità di attivazione

1. L'Università degli studi di Torino promuove i tirocini curriculari al fine di alternare studio e attività pratiche o osservative, per completare la formazione degli studenti e delle studentesse e per orientare e favorire le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Il tirocinio può essere svolto presso soggetti ospitanti che abbiano stipulato un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Torino (soggetto promotore). Per ogni tirocinio viene redatto un documento, il progetto formativo, che riporta i dati del tirocinante, del tutor didattico e del tutor aziendale, la sede del tirocinio, il periodo e gli orari di svolgimento, gli obiettivi formativi del tirocinio e le attività.
3. Le convenzioni e i progetti formativi sono stipulati dagli uffici dell'Ateneo secondo modelli stabiliti e disciplinano anche gli obblighi delle parti coinvolte. Le convenzioni sono tutte di Ateneo e si applicano a tutt* gli/le studenti/esse dell'Ateneo per lo svolgimento di tirocini curriculari.
4. Le convenzioni e i progetti formativi sono firmati dai soggetti delegati individuati dall'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

5. Il tirocinio deve preferibilmente essere svolto presso strutture esterne all'Ateneo, ma può essere svolto anche in strutture interne.
6. Non possono essere promossi tirocini curriculari a cui non sono attribuiti CFU.
7. Il tirocinio non può essere svolto presso un'azienda di famiglia o uno studio professionale di famiglia (fino al 3° grado di parentela) e non devono esserci legami e/o vincoli parentali tra il/la tirocinante e il tutor aziendale. La modalità ordinaria di svolgimento del tirocinio è in presenza salvo che eventuali situazioni contingenti appositamente disciplinate, quali ad esempio la recente epidemia da Covid-19, non rendano necessario lo svolgimento dell'attività in modalità totalmente online anche per un periodo limitato. Modalità blended (in parte in presenza e in parte da remoto) possono essere previste per particolari attività professionali per le quali sia possibile raggiungere comunque gli obiettivi formativi del tirocinio anche attraverso questa modalità mista.
8. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione che non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinante non può ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività, sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
9. Il tirocinio curriculare è promosso dall'Università degli Studi di Torino in conformità con quanto previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del Corso di Studio a cui ogni student* è iscritt*. Il Corso di Studio definisce l'anno di corso durante il quale svolgere il tirocinio, il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU), l'obiettivo formativo specifico dell'attività di tirocinio, la modalità di accertamento del profitto e di verifica dell'apprendimento. Il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero di ore corrispondenti è proporzionale al numero di CFU da acquisire. La durata nominale in ore di 1 CFU è pari a 25, salvo diverse disposizioni normative. La durata del tirocinio e il numero di CFU previsti dal piano di studi devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio e indicati nel progetto formativo.
10. L'impegno orario massimo settimanale non deve superare quello previsto dal CCNL di riferimento, in conformità con quanto applicato per i dipendenti dell'azienda/ente ospitante.
Il periodo di svolgimento di ciascun tirocinio, nel rispetto del monte ore settimanale massimo, è concordato in sede di attivazione del tirocinio.
11. In fase di progettazione del tirocinio il Corso di Studio potrà valutare eventuali rimborsi che intenderà erogare ai tirocinanti su fondi del Dipartimento.

Art. 4 - Formazione e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. In materia di sicurezza sul lavoro, i/le tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. L'Università assicura i/le tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro.

Art. 5 - Segnalazioni e/o problemi durante il tirocinio

In caso di problemi, discriminazioni o violenze di vario tipo durante lo svolgimento del tirocinio è possibile fare riferimento agli uffici dell'Ateneo che si sono occupati dell'attivazione dello stesso, al tutor accademico e al Presidente del Corso di Studi. Inoltre, in Ateneo sono attive strutture anti-violenza e discriminazione: il Comitato Unico di Garanzia e la Consigliera di Fiducia che si impegnano anche a garantire il benessere e la costruzione di un luogo sicuro per gli/le studenti/esse durante lo svolgimento del tirocinio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 6 - Carriere Alias

Per i soggetti in transizione di genere si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias.

Art. 7 - Iter di modifica

Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio degli Studenti e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.